



# Riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura

## A.C. 2681

Dossier n° 106 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
12 maggio 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2681
Titolo:	Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	41
Date:	
adozione quale testo base:	21 aprile 2021
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

Il disegno di legge governativo di delega è stato presentato alla Camera dei Deputati; consta di **41 articoli** ripartiti in **6 Capi**.

Il **Capo I (Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura)** comprende gli **articoli da 1 a 5**.

**L'articolo 1** contiene la delega al Governo per la riforma di alcuni aspetti ordinamentali della magistratura, definendo l'oggetto dell'intervento riformatore e le procedure per l'esercizio della delega. Il **comma 2** delinea il **procedimento per l'esercizio della delega** prevedendo che gli schemi di decreto legislativo: - debbano essere adottati su **proposta** del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dell'università e della ricerca; - debbano essere trasmessi alle **Camere**, per consentire alle commissioni competenti di esprimere il proprio **parere** entro 30 giorni; trascorso detto termine il Governo potrà procedere in assenza di parere. È prevista la **clausola di scorrimento** del termine per l'esercizio della delega, che comporta una proroga di 90 giorni del termine per l'emanazione dei decreti legislativi quando il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza della delega o successivamente. La procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, e i principi e criteri direttivi della delega, dovranno essere rispettati dal Governo anche per l'adozione delle eventuali **disposizioni integrative e correttive** della riforma, che in base al **comma 3** potranno essere introdotte **entro 2 anni** dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega (e dunque entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge delega). Infine, in base al **comma 4**, il Governo è altresì delegato, entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge, a **raccogliere le disposizioni dell'ordinamento giudiziario** in un **testo unico compilativo**, secondo l'articolo 17-*bis* della [legge n. 400 del 1988](#).

**L'articolo 2** detta principi e criteri direttivi per la «revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli **incarichi direttivi e semidirettivi**: il Governo è delegato a **estendere l'applicazione dei principi della legge sul procedimento amministrativo – legge n. 241 del 1990** - ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi. Si prevede, inoltre, che i **procedimenti** di conferimento delle funzioni dirigenziali (direttive e semidirettive) siano **«avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti»**, tranne che si tratti della copertura dei posti di primo presidente e di procuratore generale della Corte di cassazione; si intende altresì modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive previste oggi dall'art. 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, **allungando almeno di 4 anni la durata della carriera richiesta per accedere alle diverse funzioni**. La

**lettera d)** del **comma 1** delega il Governo a prevedere un **ulteriore requisito** per l'accesso alle procedure valutative per la copertura dei posti direttivi: la **frequenza** – con conseguente superamento di una prova finale – di uno specifico **corso** tenuto dalla **Scuola superiore della magistratura**, della durata di **3 settimane**. I principi e criteri direttivi delle **lettere da e) ad i)** attengono ai **parametri** e agli **indicatori delle attitudini** che dovranno essere valutati dal CSM ai fini dell'attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive. Le **lettere da l) ad o)** individuano **principi e criteri direttivi** per la riforma della **procedura di conferma** del magistrato nell'incarico direttivo e semidirettivo. Il **comma 2** detta principi e criteri direttivi per la "riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti" e per "garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero". Il **comma 3** individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di **accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione** e di **sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione**.

L'**articolo 3** contiene i principi e criteri direttivi per la **razionalizzazione** del funzionamento dei **consigli giudiziari**, con riferimento alla necessità di assicurare semplificazione, trasparenza e rigore nelle **valutazioni di professionalità**.

L'**articolo 4** detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina dell'**accesso alla magistratura**, con l'intento dichiarato di ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. In particolare, il Governo, nell'esercizio della delega dovrà: consentire la partecipazione al concorso in magistratura ai laureati in giurisprudenza, senza richiedere ulteriori titoli o pregresse esperienze professionali; si dovrà dunque **abbandonare il modello del concorso di secondo grado**; consentire lo svolgimento del  **tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari** anche ai laureandi in giurisprudenza, senza attendere, come oggi previsto dall'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, il conseguimento della laurea. In particolare, il Governo è delegato a prevedere la facoltà di svolgere il tirocinio dopo il superamento dell'ultimo esame del corso di studi in giurisprudenza, nelle more della discussione della tesi di laurea; prevedere che la **Scuola superiore della magistratura** possa organizzare, anche in sede decentrata, **corsi di preparazione al concorso** per magistrato ordinario per **laureati** che abbiano in corso o abbiano svolto il **tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari**; **prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario**.

L'**articolo 5** reca una delega al Governo a provvedere al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma. In particolare, il Governo è autorizzato a procedere alla **riformulazione**, allo **spostamento** e all'**abrogazione** di disposizioni dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), dei decreti legislativi n. 106 e 160 del 2006 - relativi, rispettivamente, all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e all'accesso alla magistratura e alla carriera dei magistrati - oltre che di ogni altra legge speciale anche non direttamente investita dai principi e criteri direttivi della delega. In sede di riforma, inoltre, il Governo potrà prevedere le opportune **disposizioni transitorie**.

Il **Capo II (Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario)** comprende gli **articoli da 6 a 11**.

L'**articolo 6** al **comma 1** riscrive l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario ([regio decreto n. 12 del 1941](#)), il quale reca la disciplina dei **magistrati dell'ufficio del massimario** e del ruolo della Corte di Cassazione. Il nuovo articolo 115 interviene sulla pianta organica della Corte di cassazione, destinando **trentasette magistrati** all'ufficio del massimario e del ruolo (in luogo degli attuali sessantasette), e sui requisiti che tali magistrati devono possedere. Il **comma 2** chiarisce che fino al momento in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo resterà superiore alla nuova dotazione organica non potranno essere effettuate nuove pubblicazioni di posti. La disposizione prevede inoltre che con decreto del Ministro della giustizia si proceda ogni anno alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo. Il **comma 3**, infine, precisa che le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del vigente articolo 115 (che consentono l'utilizzo dei magistrati addetti al massimario **per comporre i collegi giudicanti**, tanto civili quanto penali, **della Corte di Cassazione**) continuano ad applicarsi fino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio sarà superiore alla nuova dotazione organica e limitatamente ad un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero.

L'**articolo 7** introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione e di tramutamenti ad altra sede o ufficio, prevedendo che le **tabelle degli uffici giudicanti** siano adottate per un **quadriennio** (attualmente sono, invece, triennali) e aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 7-ter del [regio decreto n. 12 del 1941](#), che detta i criteri generali per l'**assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti**. La nuova disposizione prevede che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi. Si detta, inoltre, una disciplina speciale relativa ai **trasferimenti dei magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione**, per i quali viene **subordinato il trasferimento ad altra sede** (o

l'assegnazione ad altre funzioni) **ad un periodo di permanenza triennale** (anziché quadriennale). Inoltre, si estende l'ambito di applicazione della previsione che obbliga ad una **permanenza di almeno quattro anni** nella sede prescelta anche al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto della corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, nonché ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.

**L'articolo 8** modifica l'articolo 3, secondo comma, del [regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511](#) (*Guarentigie della magistratura*) ampliando i casi di **collocamento in aspettativa** dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

**L'articolo 9** introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di **illeciti disciplinari**: interviene sull'[articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006](#), introducendo **nuove ipotesi di illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie**.

**L'articolo 10** apporta una serie di modifiche al [decreto legislativo n. 160 del 2006](#), intervenendo sulle disposizioni in materia di conferimento degli incarichi direttivi, di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa e di limiti di età per il conferimento di funzioni direttive.

**L'articolo 11** apporta una serie di modifiche all'[articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011](#), recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare il disegno di legge, oltre ad estendere l'applicazione dei **programmi di gestione dei procedimenti anche al settore penale**, prevede puntuali **obblighi per i capi degli uffici** per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati.

Il **Capo III (Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale)** comprende gli **articoli da 12 a 19**.

**L'articolo 12** detta disposizioni in materia di **eleggibilità** dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, che non esercitano da almeno 2 anni funzioni giurisdizionali in uffici aventi competenza sul territorio nazionale (es. Cassazione o Consiglio di Stato), prevedendo per tali magistrati (anche se collocati fuori del ruolo organico): la non eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma) nei territori ricompresi nella circoscrizione elettorale nei quali abbiano esercitato le funzioni giurisdizionali nei 2 anni antecedenti la candidatura (**comma 1, primo periodo**); la loro non eleggibilità alla carica di sindaco di comune con più di 100.000 abitanti, se abbiano esercitato nei 2 anni antecedenti la candidatura, le funzioni giurisdizionali nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune (**comma 1, secondo periodo**); in ogni caso, il magistrato che intenda candidarsi deve essere al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa senza assegni da almeno due mesi. Il termine dei due mesi può essere derogato solo in caso di scioglimento anticipato dell'organo elettivo, o di elezioni suppletive (**comma 2**). L'articolo 12 interviene inoltre sull'**assunzione di incarichi di governo**, escludendo la possibilità di nomina ad assessore (o sottosegretario) regionale e ad assessore di comune capoluogo di regione ai medesimi magistrati se abbiano esercitato nei 2 anni antecedenti la nomina, le funzioni giurisdizionali nel territorio della regione (**comma 1, terzo periodo**). Infine, la disposizione specifica che queste preclusioni non operano se il magistrato cessa di appartenere all'ordine giudiziario (**comma 3**).

**L'articolo 13** prescrive che i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in **aspettativa senza assegni** all'atto dell'**assunzione dell'incarico**.

**L'articolo 14** dispone in ordine allo *status* dei magistrati durante il mandato o l'incarico di governo, sia nazionale che regionale e locale. Più nel dettaglio, l'articolo stabilisce che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in **aspettativa**, in posizione di **fuori ruolo**, fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 58 del TU statuto impiegati civili dello Stato. L'aspettativa è computata a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio. Quanto al **trattamento economico**, il disegno di legge prevede che il magistrato possa **scegliere** tra: la **conservazione** del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità; la corresponsione della sola **indennità di carica**.

**L'articolo 15** disciplina il **ricollocamento** in ruolo dei magistrati che si siano **candidati** alle elezioni

europee, politiche, regionali o amministrative in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, **senza essere eletti**. In generale la disposizione – che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (sono espressamente esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale) - prevede, ai **commi 1 e 2**, che i magistrati **non possono essere ricollocati in ruolo**: con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche se in parte, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero. Per tali magistrati, inoltre, è introdotto il **divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi** o di conseguire qualifiche direttive. I **limiti e i divieti** di cui ai **commi 1 e 2**, secondo quanto previsto dal **comma 3**, **hanno una durata di tre anni**, fermo, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del DPR n. 361 del 1957. Il testo unico delle leggi sull'elezione alla Camera dei deputati, infatti, vieta l'esercizio delle funzioni giudiziarie nella circoscrizione nel cui ambito si è svolta l'elezione per un periodo di **cinque anni**.

**Gli articoli 16 e 17**, colmando una lacuna attualmente presente nel nostro ordinamento, intervengono in materia di **ricollocamento** dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (sono quindi esclusi i magistrati onorari) che abbiano - **per un periodo superiore ad un anno - svolto il mandato elettorale** al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la **carica di componente del Governo**, di **consigliere regionale o provinciale** nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di **Presidente o assessore** nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di **sindaco di comuni** con più di 100.000 abitanti, demandando la disciplina relativa all'inquadramento dei magistrati ricollocati nei ruoli ad un successivo Regolamento.

**L'articolo 18** reca una specifica disciplina per i magistrati che intendono assumere e che hanno ricoperto cariche elettive o di governo in **comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti**. In base al **comma 1**, il magistrato che assume una carica elettiva o di governo in tali comuni deve essere collocato, per tutta la durata del mandato, in **aspettativa obbligatoria senza assegni**. Aspettativa che comporta anche il **collocamento fuori ruolo**. Il **comma 2** disciplina invece il **ricollocamento in ruolo del magistrato ordinario** che abbia ricoperto uno degli incarichi elettivi o di governo in comuni con più di 5.000 abitanti (per quanto concerne il ricollocamento dei magistrati che hanno ricoperto incarichi elettivi o di governo in comuni con più di 100.000 abitanti si vedano *retro* gli articoli 16 e 17 del disegno di legge) e prevede che, al termine del mandato o dell'incarico, il magistrato venga **ricollocato presso un ufficio appartenente a un distretto diverso** da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo. Solo dopo 3 anni il magistrato potrà nuovamente essere assegnato a un ufficio dello stesso distretto in cui ha esercitato quel mandato. Il **comma 3** disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati appartenenti alle **magistrature speciali**. Per questi si applica la disciplina prevista per i magistrati ordinari, ma tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali. Le suddette **limitazioni non si applicano**, invece, al magistrato appartenente alle **giurisdizioni superiori** o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale (**comma 4**). Il **comma 5** reca una **norma transitoria**, per la quale la nuova disposizione si applicherà solo alle cariche assunte dopo la data di entrata in vigore della legge.

**L'articolo 19** disciplina il **ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi** politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale. Il **comma 1** stabilisce che il magistrato, una volta cessato l'incarico, non possono fare domanda per accedere a **incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di 2 anni** decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico. Fatto salvo, comunque, il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo fosse stato già ricoperto oppure la qualifica direttiva fosse già posseduta. Il **comma 2** reca una **norma transitoria**, con la quale si esclude che la disposizione relativa alla preclusione alla proposizione di domande per posti direttivi o al conseguimento di qualifiche direttive operi nei confronti di magistrati che abbiano assunto tali incarichi prima della data di entrata in vigore della legge.

Il **Capo IV (Disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura)** comprende gli **articoli da 20 a 38**.

**L'articolo 20** contiene modifiche al numero dei **componenti elettivi** del Consiglio superiore della magistratura ([articolo 1 della legge n. 195 del 1958](#)), portandolo dagli attuali ventiquattro a **trenta complessivi**, di cui **venti magistrati ordinari**, in luogo degli attuali sedici, e **dieci eletti** dal Parlamento, in luogo degli attuali otto.

**L'articolo 21** reca modifiche alla disciplina della **composizione delle commissioni** del Consiglio superiore, di cui all'[articolo 3 della legge n. 195 del 1958](#). La riforma, inserendo due nuovi commi nel testo dell'articolo 3: stabilisce l'**incompatibilità** tra l'appartenenza ad alcune specifiche commissioni e l'appartenenza alla **sezione disciplinare**, prevedendo che le commissioni competenti per il conferimento

degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o funzionale (art. 2, secondo comma, r.d.l. 1946, n. 511 del 1946), non possano essere formate dai componenti effettivi della sezione disciplinare; introduce la modalità del **sorteggio** per l'individuazione dei componenti **di tutte le commissioni del Consiglio**.

**L'articolo 22** apporta significative modifiche alla disciplina della composizione della sezione disciplinare del CSM ([articolo 4 della legge n. 195 del 1958](#)). In particolare l'articolo 22:

porta da quattro **a cinque** il numero dei **componenti supplenti** della sezione disciplinare; interviene sull'individuazione dei **componenti effettivi**: rispetto alla disciplina vigente è confermata l'attribuzione della presidenza della sezione al vicepresidente del Consiglio superiore, specificandosi che la presidenza dura per l'intera durata della consiliatura; resta confermata la presenza di un componente eletto dal Parlamento cui è attribuito il compito di presiedere in sostituzione del vicepresidente non più la sezione ma il collegio giudicante (*si veda infra*); resta inalterata la previsione di un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; **è invece modificata**, in ragione del nuovo sistema elettorale (*si veda infra, articolo 29*) **l'individuazione degli ulteriori tre membri**, da effettuarsi tra: i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, quelli che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; individua i **componenti supplenti**; introduce una nuova **disposizione** in base alla quale dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti; modifica **le modalità di scelta dei componenti della sezione**; resta fermo che il vicepresidente del CSM è componente di diritto ma si introduce, in analogia a quanto previsto per le commissioni, **il sistema del sorteggio** per individuare gli altri membri, sia effettivi che supplenti, in luogo dell'attuale elezione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio; introduce una disposizione innovativa (nuovo quinto comma dell'art. 4 della legge n. 195) concernente le **modalità di deliberazione della sezione**, la quale dovrà operare in collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. La costituzione dei **collegi giudicanti** è attribuita al presidente della sezione e la presidenza degli stessi al componente eletto dal Parlamento.

**L'articolo 23** reca modifiche alla disciplina del *quorum* per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore ([articolo 5 della legge n. 195 del 1958](#)). In conseguenza dell'aumento del numero dei componenti, si prevede che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di **almeno quattordici magistrati**, invece degli attuali dieci, e di **sette**, in luogo degli attuali cinque, **consiglieri eletti dal Parlamento**.

**L'articolo 24** interviene sull'[articolo 7 della legge n. 195 del 1958](#) in merito alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura per introdurre alcune modifiche. In particolare: è abrogata la previsione per cui alla segreteria sono destinati 14 dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale, da selezionare con concorso pubblico; si prevede che tutti i magistrati addetti alla segreteria siano **selezionati tramite concorso** aperto a **tutti i magistrati** indetto dal medesimo Consiglio superiore; sono abrogate le disposizioni relative alla durata e al rinnovo dell'incarico di segretario che attualmente prevedono che l'incarico cessi alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; che lo stesso si protragga comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, e che non possa essere rinnovato; viene introdotta la possibilità che il Consiglio assegni alla segreteria unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura.

**L'articolo 25** incide sulla disciplina **dell'ufficio studi** (articolo 7-bis della legge n. 195), introducendo la possibilità di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione in questo organo: unità di personale amministrativo **nei limiti del ruolo organico** della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione; **addetti esterni in numero non superiore a otto**, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia (collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura.

**L'articolo 26** coordina il disposto dell'articolo 10-bis della [legge n. 195 del 1958](#) che si occupa del **procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici**, alla previsione che la durata di efficacia delle tabelle è elevata a quattro anni. In particolare, si stabilisce che il **decreto** del Presidente della Repubblica, adottato in conformità delle deliberazioni del CSM - con il quale è effettuata la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici e l'individuazione delle sezioni alle

quali sono devoluti gli affari civili e penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello – venga adottato con **cadenza quadriennale**.

**L'articolo 27** interviene sull'articolo 11 della legge n. 195 del 1958, concernente il **funzionamento del Consiglio**, modificando la disciplina relativa alla **selezione dei membri della commissione che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi** ed introducendo una nuova disposizione relativa al **divieto di costituzione di gruppi** all'interno del Consiglio stesso. In particolare: in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 del disegno di legge in esame, si ribadisce che l'individuazione dei sei componenti (quattro magistrati e due laici) della commissione che si occupa delle proposte sul conferimento degli uffici direttivi al Consiglio è effettuata **tramite sorteggio**; è introdotta una disposizione (nuovo quinto comma) volta a specificare che all'interno del Consiglio superiore della magistratura **non possono essere costituiti gruppi** tra i suoi componenti e a ribadire che ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità.

**L'articolo 28** interviene in materia di **eleggibilità dei membri laici**, di cui all'[articolo 22 della legge n. 195 del 1958](#): modificando la disposizione di cui al comma quarto dell'articolo 22 della legge n. 195, aggiunge una preclusione all'eleggibilità per i componenti del Governo o delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in carica o che "lo siano stati e negli ultimi due anni". La disposizione prevede, inoltre, che i componenti da eleggere dal Parlamento siano **previamente auditi** dalle competenti Commissioni parlamentari.

**L'articolo 29** modifica significativamente il **sistema elettorale** per la nomina dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati, attualmente disciplinato dall'[articolo 23 della legge n. 195 del 1958](#). In particolare, per l'elezione dei **20** (non più 16) **membri togati**, la riforma, sostituisce integralmente l'articolo 23. Più nel dettaglio, con riguardo ai **collegi: divide il territorio in 19 collegi: 17 collegi ordinari**, cui si aggiungono **2 ulteriori collegi**: uno per i magistrati appartenenti alle Corti superiori (Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche) e uno costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dai magistrati della Corte d'appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (**commi 1-3**); con riguardo alla **formazione dei collegi** dispone che ciascuno degli stessi comprenda un numero di elettori tendenzialmente pari a un diciassettesimo del corpo elettorale, esclusi i magistrati appartenenti ai 2 collegi la cui composizione è predefinita. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corti d'appello, ai quali, ove necessario, sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti a uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di **continuità territoriale (comma 4)**; demanda a decreto del ministro della giustizia l'**individuazione dei collegi**, almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni (**comma 5**). Con riguardo alle **candidature** dispone che (**comma 8**): i magistrati eleggibili possono **presentare la loro candidatura nel collegio dove esercitano le funzioni giudiziarie** e i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel collegio di appartenenza; ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura e il presentatore non può essere candidato; ogni candidatura, corredata delle firme autenticate, è presentata da **non meno di 10** e da non più di 20 magistrati; ogni collegio deve esprimere **almeno 10 candidature**, le candidature devono rispettare un **rapporto percentuale fra i generi** per cui il genere **meno rappresentato** deve sempre avere una percentuale di candidati **pari ad almeno il 40 per cento**; se le candidature presentate sono in numero inferiore a 10, o non rispettano la parità di genere, l'ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica, a **estrazione a sorte delle candidature mancanti** tra i magistrati eleggibili in elenchi separati per genere. È sorteggiato il quadruplo dei candidati necessari e i magistrati estratti, in assenza di indisponibilità manifestata entro le 48 ore, sono candidati nel collegio secondo l'ordine di estrazione; nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di candidature e non sia rispettato il rapporto percentuale tra i generi si procede a una nuova estrazione fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

Con riguardo alle **regole del procedimento elettorale** il disegno di legge prevede: che esso **si svolga in due turni** nell'ambito del medesimo collegio uninominale (**comma 6**). In merito, peraltro, si evidenzia che laddove uno dei candidati ottenga il 65% dei voti non si procede al secondo turno di ballottaggio (**comma 9**); che l'elettore possa esprimere **fino a quattro preferenze** ordinate e numerate sulla scheda. Se esprime più di una preferenza, occorre che l'elettore alterni candidati di genere diverso. L'ordine delle preferenze, infatti, rileva ai fini sia dell'attribuzione del seggio al primo turno che per l'eventuale accesso al ballottaggio (**comma 7**).

Con riguardo alla **formula elettorale**, la riforma prevede che (**comma 9**): nel collegio venga eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il **65% dei voti** di preferenza validamente espressi **al primo posto sulla scheda**; se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza prescritta, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di spoglio, si proceda al **ballottaggio tra i quattro candidati** che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, applicando un **coefficiente di riduzione** pari rispettivamente a 0,90-0,80-0,70 per i candidati indicati al secondo, terzo e quarto posto; al **secondo turno**

ciascun elettore possa esprimere **fino a due preferenze** purché differenziate per genere; le preferenze sono ordinate e numerate sulla scheda ed è eletto il candidato che ha ottenuto più voti applicando un coefficiente di riduzione pari a 0,80 per il voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda.

Regole parzialmente diverse valgono nel collegio per i **magistrati appartenenti alle Corti superiori** nel quale **sono eletti 2 candidati**. In particolare (**comma 10**): il voto al primo turno si svolge secondo le medesime regole indicate per gli altri collegi, ma **nessun candidato può essere eletto**; accedono infatti al secondo turno i quattro magistrati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, applicando un coefficiente di riduzione pari rispettivamente a 0,90-0,80-0,70 per i candidati indicati al secondo, terzo e quarto posto nell'elenco delle preferenze; **al secondo turno sono eletti i due candidati** che hanno ottenuto il maggior numero di voti applicando un coefficiente di riduzione pari a 0,80 per il voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda.

**L'articolo 30** interviene in materia di eleggibilità dei membri togati del CSM, modificando l'[articolo 24 della legge n. 195 del 1958](#). In particolare: modifica la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio (consistente attualmente nel non aver compiuto almeno tre anni di anzianità) riconducendola al **mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità** (sarà dunque ineleggibile il magistrato che non abbia conseguito la terza valutazione di professionalità e dunque non abbia almeno dodici anni di servizio); interviene sulla causa di ineleggibilità consistente nell'aver prestato **servizio presso l'Ufficio studi** o presso la Segreteria del CSM per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, specificando che il servizio deve essersi protratto **per almeno sei mesi**; introduce un'ulteriore ipotesi di ineleggibilità (lettera e-bis) per i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne abbiano fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

**L'articolo 31** interviene in materia convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature, apportando alcune modifiche alla disciplina contenuta nell'[articolo 25 della legge n. 195 del 1958](#).

**L'articolo 32** interviene sulla disciplina delle **operazioni di voto** di cui all'[articolo 26 della legge n. 195 del 1958](#), non alterando l'impianto della disciplina vigente, ma modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale.

**L'articolo 33** interviene sulla disciplina dello **scrutinio e dell'assegnazione dei seggi** di cui all'[articolo 27 della legge n. 195 del 1958](#). In ragione del nuovo sistema elettorale introdotto tale disciplina è pressoché integralmente sostituita.

**L'articolo 34** interviene sulla disciplina dello scioglimento del Consiglio superiore, integrando quanto attualmente previsto dall'articolo 31 della legge n. 195. La disciplina vigente prevede infatti che in caso di **impossibilità di funzionamento**, il Consiglio superiore è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.

**L'articolo 35** interviene apportando alcune modifiche all'[articolo 39 della legge n. 195 del 1958](#), in materia di **sostituzione dei componenti eletti dai magistrati**, in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio. In particolare, la disciplina attuale viene adeguata al nuovo sistema elettorale prevedendosi che il componente eletto dai magistrati sia sostituito: nel caso in cui il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio, in relazione al numero di voti computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo (ossia con il voto ponderato per le preferenze successive alla prima); nel caso in cui si sia svolto il secondo turno **dal magistrato che lo segue per numero di voti nello stesso collegio**.

**L'articolo 36** apporta alcune modifiche all'[articolo 40, comma quarto, della legge 195/1958](#), che stabilisce il diritto ad alcune **indennità a favore dei membri** del Consiglio superiore della magistratura **eletti dal Parlamento**.

**L'articolo 37** novella la disciplina del ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del CSM alla cessazione dell'incarico, ripristinando, in forma più aggravata, alcune restrizioni che erano state eliminate dalla legge di bilancio del 2018. In particolare, il **comma 1** modifica le disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del **Consiglio superiore della magistratura** ([DPR n. 916 del 1958](#)), intervenendo sull'art. 30 relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti del CSM. Il disegno di legge integra il secondo comma dell'art. 30 introducendo alcune limitazioni allo status giuridico e di servizio del magistrato membro cessato del Consiglio superiore. In particolare, è prevista l'**impossibilità** per tali magistrati: di essere nominati a **funzioni direttive o semidirettive prima** che siano trascorsi **4 anni** dalla data di cessazione dall'incarico. La limitazione non opera se il magistrato, prima di divenire membro del CSM, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo; di essere **nuovamente collocato fuori ruolo** prima che

siano trascorsi **2 anni** dalla data di cessazione dell'incarico. La limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di **funzioni elettive**. Il **comma 2** precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del C.S.M. prima dell'entrata in vigore della riforma.

L'**articolo 38** autorizza il Governo a dare attuazione ed a coordinare la nuova disciplina del sistema elettorale e, più in generale della costituzione e del funzionamento del CSM, con l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un **regolamento** ai sensi dell'[art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988](#). Il **comma 2** detta disposizioni transitorie per la **prima applicazione del nuovo sistema elettorale** disciplinando l'ipotesi nella quale la convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM debba avvenire prima dello spirare del termine di 60 giorni previsto per l'emanazione del regolamento attuativo della riforma. In tal caso, il **termine per lo svolgimento delle elezioni** (entro 3 mesi dallo scadere della consiliatura precedente) è **prorogato** di massimo **60 giorni**.

Il **Capo V (Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare)** comprende il **solo articolo 39**.

L'**articolo 39** attribuisce la **delega al Governo** per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, la **disciplina dell'ordinamento giudiziario militare** (articoli da 52 a 75 del [d.lgs. n. 66 del 2010](#)) con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, come riformata dai decreti legislativi che saranno adottati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37. I decreti dovranno essere adottati, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro **2 anni dalla data di scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega** per la riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario **di cui all'articolo 1**. Il **comma 2**, nelle lettere da a) ad e), elenca i **principi e criteri direttivi** cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Nello specifico: la **lettera a)** stabilisce l'adeguamento della disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di: accesso alla magistratura; stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione; conferimento di funzioni e requisiti per la nomina; progressione nella valutazione di professionalità; la **lettera b)**, pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, come stabilito dall'[art. 55 del d.lgs. 66/2010](#), prevede un **adeguamento delle circoscrizioni territoriali**; la **lettera c)** dispone una **riorganizzazione delle circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti** e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; la **lettera d)** stabilisce l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al **Consiglio della magistratura militare**, ove compatibili, anche al fine di garantire l'invarianza finanziaria prevista all'art. 41 del disegno di legge; la **lettera e)** prevede il mantenimento, per quanto compatibile, dell'**equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari**. Il **comma 3** prevede che sugli schemi di decreti legislativi sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in assenza dei pareri parlamentari. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi in esame dovrà essere, inoltre, sentito il CMM, chiamato ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi. Ai sensi del **comma 4**, il medesimo procedimento di cui al precedente comma 3 trova applicazione in relazione all'adozione di **decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive** dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1. Tali decreti potranno essere adottati entro 2 anni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e devono rispettare gli stessi principi e criteri direttivi, indicati al comma 2. Il **comma 5** prevede, infine, che i decreti legislativi di cui al comma 1, assicurino, altresì, il coordinamento della nuova normativa con le disposizioni vigenti, eventualmente modificandone la formulazione o la collocazione ed operando, ove necessario, l'abrogazione di norme. Si contempla, inoltre, la possibilità di fare esplicito rinvio ai decreti legislativi emanati in base alle deleghe di cui agli articoli 1, 2 e 3, alle norme dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 12 del 1941, a quelle contenute nei decreti legislativi nn. 106, 109 e 160 del 2006, adottati in attuazione della [legge 150 del 2005](#).

Il **Capo VI (Disposizioni finanziarie e finali)** comprende **gli articoli 40 e 41**.

L'**articolo 40** dispone che, **entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, il **Consiglio superiore della magistratura** debba provvedere all'**adeguamento**: del proprio **regolamento interno** (di cui all'art. 20, n. 7, della legge 195/1958), adottato con [deliberazione del 26 settembre 2016](#) e da ultimo aggiornato l'8 luglio 2020; del **regolamento di amministrazione e contabilità** (di cui all'art. 9 della legge 195/1958), approvato con [deliberazione del 27 giugno 1996](#) e aggiornato nel 2013, con le nuove disposizioni introdotte dai Capi II (Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario), III (Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale) e IV (Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) del disegno di legge di riforma.



Per quanto riguarda il regolamento di amministrazione e contabilità, il **comma 2** stabilisce che, anche laddove il CSM non procedesse alla modifica nei termini previsti, decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà comunque essere rispettato il **tetto dei 240.000 euro** annui fissato dall'art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2004.

**L'articolo 41** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che né la legge né i decreti legislativi emanati in attuazione della stessa devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate sono infatti tenute a provvedere all'applicazione delle misure previste utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora in sede di esecuzione della delega uno o più decreti non trovino compensazione al loro interno, gli stessi non potranno essere emanati se non previa predisposizione delle necessarie coperture finanziarie.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

*Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare:*

- **alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2**, *si valuti l'opportunità di specificare meglio le "competenze ordinamentali" incluse tra gli indicatori ai fini della valutazione per l'assunzione delle funzioni direttive o semidirettive;*
- nei principi di delega di cui alle **lettere a), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 39**, *si valuti l'opportunità di evitare il ricorso, rispettivamente, alle espressioni "in quanto applicabili"; "in quanto compatibili" e "per quanto compatibile" che generano incertezze sull'effettiva portata precettiva dei principi medesimi.*

*Si valuti altresì l'opportunità di approfondire la formulazione di ulteriori disposizioni; in particolare:*

- il **comma 1 dell'articolo 12** in materia di eleggibilità dei magistrati andrebbe riformulato come modifica esplicita della disciplina legislativa già prevista in materia, ad esempio, per quanto riguarda gli amministratori locali, nel testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000); ciò al fine di valutare bene il coordinamento delle modifiche introdotte con le norme vigenti;

Si ricorda che il paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive di privilegiare le modifiche esplicite dei testi legislativi (cd. tecnica della novella).

- **l'articolo 28, comma 1**, modifica la disciplina relativa ai componenti del Consiglio superiore della magistratura (CSM); *al riguardo si valuti l'opportunità di specificare il dies a quo di decorrenza del periodo di due anni in cui gli eletti non devono essere stati componenti del Governo; andrebbe altresì valutata sul punto la necessità di una disciplina transitoria per la prima applicazione delle nuove norme; infine la norma prevede anche la previa audizione dei componenti da eleggere dal Parlamento; sul punto andrebbe chiarito come la disposizione possa trovare applicazione dato che la procedura di elezione non prevede, allo stato, né candidature né proposte di designazione;*
- **l'articolo 29, comma 1, capoverso comma 6**, prevede due turni per l'elezione dei componenti togati del CSM; si valuti però l'opportunità di coordinare la disposizione con il capoverso comma 9 che consente l'elezione anche al primo turno;
- **il comma 3 dell'articolo 39**, nell'ambito della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, prevede al secondo periodo che decorso il termine per il parere parlamentare, "anche in assenza dei predetti pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare", con una formulazione che quindi potrebbe prefigurare un parere, quello del Consiglio della magistratura militare, successivo alla fase di esame delle Commissioni parlamentari; ciò contrasta però con la costante prassi per la quale il Parlamento si esprime "sul testo al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni formulate dagli organi parlamentari" (lettera al Presidente del Consiglio del 3 novembre 1998 dei Presidenti delle Camere).

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

**Il comma 2 dell'articolo 1** prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; *al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o*

*novanta giorni prima della scadenza della delega*); analoghe considerazioni valgono per **l'articolo 39, comma 3**, per la delega in materia di ordinamento giudiziario militare.

Si segnala che il ricorso alla tecnica dello scorrimento all'articolo 1 rende peraltro incerto il termine della delega di cui all'articolo 39, in quanto esso è stabilito in "due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1", senza specificare se si tratti del termine ordinario o di quello risultante dall'applicazione dello "scorrimento".

Si segnala infine che il termine di sessanta giorni previsto per l'adozione del regolamento di esecuzione previsto **dall'articolo 38, comma 1**, in materia di sistema elettorale del CSM *non appare coerente* con quanto previsto in via generale per i regolamenti di esecuzione dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che assegna al Consiglio di Stato un termine di novanta giorni per esprimere il proprio parere.